



ALLEGATO "A"

STATUTO

TITOLO I- DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA' - OGGETTO - DURATA

Art.1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 ("Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione denominata **"Associazione Altrometodo"** (d'ora innanzi l'Associazione).

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto") dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2 Sede

L'Associazione ha sede in Catania, Via Sant'Euplio 142. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici direzionali e/o operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art.3 Scopo

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale. L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'autonomia nell'apprendimento, l'integrazione e l'inclusione di persone con disturbi del neurosviluppo, la produzione nell'area cognitiva e linguistica del soggetto con disturbi specifici di apprendimento e del linguaggio, con ritardo mentale, disabile o normodotato, attraverso interventi su misura per le esigenze e le caratteristiche personali in età prescolare e scolare.

L'Associazione propone laboratori per alunni con difficoltà di apprendimento con gli obiettivi di:

- Definire e pianificare interventi elaborati su misura in seguito a diagnosi clinica prodotta dai Servizi Sanitari;

Handwritten signatures and initials.

- Favorire interventi mirati a suggerire strumenti metodologici e didattici per lo sviluppo dell'autonomia nello studio e nell'apprendimento;
- Potenziare le proprie abilità al fine di affermare una piena identità;

Il rapporto operatore/bambino sarà 1/3 o 1/4, sulla base delle specificità dei casi seguiti. Per ogni bambino/a e ragazzo/a gli operatori progettano e sviluppano un piano psicoeducativo individualizzato in rete con la famiglia, la scuola ed i servizi. I Laboratori sono gestiti da un gruppo di operatori specializzati (Psicologi, Pedagogisti, Educatori) sui DSA e su specifiche strategie educative volte alla valorizzazione delle potenzialità.

Art.4 Attività

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in favore di soggetti con disturbi del neurosviluppo, con disturbi specifici di apprendimento e del linguaggio, con ritardo mentale, disabile o normodotato.

Essa intende operare nei settori di istruzione e formazione ed in particolare svolgendo le seguenti attività:

- Servizio di "doposcuola specializzato", anche con ausili a bassa ed alta tecnologia rivolto ad allievi con disturbi specifici di apprendimento (di seguito detti soggetti con DSA); persone che necessitano di supporto multimediale per allenare e consolidare trasversalmente le conoscenze della memoria di lavoro e di quella a lungo termine; persone che necessitano di supporto per la CAA (comunicazione aumentativa e alternativa);
- Organizzazione e gestione di corsi di informatica e apprendimento all'uso di software compensativi specifici per i DSA, per favorire l'autonomia nello studio o per conseguire certificazione informatica;
- Organizzazione e gestione di trattamenti per il potenziamento fonologico;
- Organizzazione e gestione di corsi di formazione per insegnanti e genitori;
- Organizzazione e gestione di campi scuola ludico-didattici (denominati "Campus");

aut
ff
ell

• Ricerca, sviluppo e valorizzazione di interventi di potenziamento didattico;

• Prestazione di servizi volti all'integrazione e inclusione di studenti portatori di handicap e in difficoltà di apprendimento o in condizione di disagio psico-sociale;

• Organizzazione e gestione di corsi di formazione e di informazione per genitori (Parent Training);

• Organizzazione e gestione di corsi per l'educazione interculturale;

• Organizzazione di meeting, convegni e conferenze di ricerca, formazione e intervento su tematiche inerenti i Disturbi di Apprendimento (anche in comorbidità con altre patologie) che coinvolgono studiosi in ambito psico pedagogico e sanitario;

• Organizzazione e gestione di biblioteche cartacee e multimediali e di servizi multimediali;

• Screening dei DSA nelle scuole dell'infanzia e primaria.

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42, e successive modificazioni;

c) formazione universitaria e post-universitaria;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16 comma 5 della Legge 6 agosto 1990 n.223, e successive modificazioni;

g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo settore;

j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n.125, e successive modificazioni;

k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2 comma 4 del D.lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo

1 comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016 n.106;



1) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1 comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n.244.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art.6, comma 1, C.T.S.

Art.5 Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Art.6 Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art.7 Definizione di Associato

Sono componenti dell'Associazione (d'ora innanzi, l'"Associato" o gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati Ordinari, i quali sono componenti dell'Associazione diversi dai precedenti.

Si precisa che, quando nello Statuto si menzionano gli Associati, senza

altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione prevista dalla Normativa applicabile).

Art.8 Pluralità degli Associati

L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

Art.9 Diritti ed Obblighi degli Associati

Gli associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Art.10 Ammissione degli Associati

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha il diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") e che dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - ad osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

L'Associazione valuta la Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. L'Associazione può anche respingere la domanda di ammissione.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione ed al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro 90 (novanta) giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 (novanta) giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

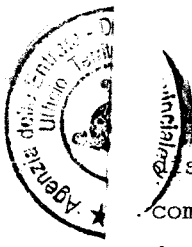
In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda, può presentare ricorso al Collegio Arbitrale, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione di accoglimento della Domanda.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la

Alle
17/1
19/1



disciplina inerente la presentazione delle domande di ammissione, le comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, le modalità per il loro esame e la procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia accolta.

Art.11 Recesso dell'Associato

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Art.11 Esclusione dell'Associato

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto

agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata

A.R. o Posta Elettronica Certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia



proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale;

il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione, fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a seguito della deliberazione di esclusione

TITOLO III - PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 12 Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 13 Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da entrate derivanti da attività commerciali e di servizi purché marginali ai sensi delle disposizioni fiscali;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;

[Handwritten signatures]

- in della c...
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
 - da donazioni e lasciti;
 - da contributi di imprese e privati;
 - da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
 - da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art.14 Quota iniziale e Quota annuale

L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").

Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente la Quota Iniziale e la Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente l'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale ed alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'eventuale esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Art.15 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e/o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i donatori ed il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art.7, comma 2, C.T.S..

Allegato
15
15

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla

restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non è redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto al quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Art.16 Irripetibilità di apporti e versamenti

Qualsiasi apporto o versamento, diverso dai finanziamenti di cui al precedente Articolo, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dell'associato dall'Associazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile, né attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio, né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale,

né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art.17 Incremento del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Art.18 Salvaguardia del patrimonio

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione dovesse subire ed adotta, senza indugio, ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

Art.19 Divieto di distribuzione

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

*Ampl
H
Cll*

Art.20 - Patrimoni destinati a uno specifico affare

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinato a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adempimenti, le norme di cui agli art.2447-bis c.c

TITOLO IV - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art.21 Organi

Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi l'"Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'assemblea);
- i) il Comitato Scientifico/Etico/di Beneficenza, ovvero altro "Organo di Indirizzo" la cui nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

SEZIONE I ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art.22 Principi generali

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni Associato ha diritto di intervenire in Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli Associati.

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Art.23 Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo ed il suo Presidente e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Art.24 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno due Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea si svolge, di regola, presso la sede dell'associazione.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante Raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza agli associati (agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati), ai Consiglieri ed ai componenti dell'Organo di Controllo (agli indirizzi da essi dichiarati all'atto della loro nomina o

successivamente).

L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i componenti dell'Organo di Controllo.

Art.25 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro componente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art. 26 Deliberazione dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni Associato ha diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto. Sono ammessi tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e che siano in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni Associato ha diritto a un voto.

Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea a un altro Associato che non sia componente del Consiglio Direttivo, o a un componente dell'Organo di Controllo,

o a un Consulente Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio e per delega.

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento

Amey
to to
Ches

dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e di principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al presidente ed al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

SEZIONE II CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 27 Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi componenti;
- c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e) approvare la proposta di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

Allegato
HH
Cap

Esperiti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Art.40 - Durata in carica dell'Organo di Controllo -

L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Art.41 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

42.1. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli artt.5, 6, 7 e 8 del C.T.S.;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 C.T.S.;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli componenti dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei componenti del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante Raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i componenti del Collegio dei Controllori almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti la metà dei suoi componenti ed è comunque validamente costituito, anche in assenza

Handwritten signature and initials.



delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal componente del Collegio dei controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al presidente ed al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 42 - Esercizio della funzione di revisore legale

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel registro dei Revisori Legali.

Art. 43 - Responsabilità dei componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

La responsabilità dei componenti dell'Organo di Controllo e del revisore legale è disciplinata dall'art. 28 C.T.S..

TITOLO V - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

Art. 44 - Esercizi associativi

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano l'1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 45 - Bilancio di esercizio

Per ogni esercizio deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art.46 - Bilancio sociale

Per ogni esercizio, nei casi in cui è obbligatorio per legge, è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art.47 - Scritture contabili

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Art. 48 Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Il Registro dei Volontari, il Libro degli Associati ed il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame dei detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun componente dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare il detto Libro.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun componente del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei componenti dell'Organo di Controllo. Gli Associati ed i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

TITOLO VI - ESTINZIONE E SCIoglimento

Art. 49 - Devoluzione del Patrimonio

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, C.T.S., e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Handwritten signatures and initials:
a. c. f.
H. K.
M.

TITOLO VII - ARBITRATO

Art. 50 - Clausola Compromissoria

Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i componenti degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i componenti degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'associazione. Il collegio arbitrale giudicherà ex bono et aequo, entro novanta giorni dalla nomina, e la sua decisione sarà inappellabile.

Quilpicelli

Alb. Alb.

Karlu Kaligoglio

